

*al Dr. I. Comares**(Diriz. Gen. Roma)**- al Dr. P.I.**- al Dr. LPP**- Sindaco*

I sottoscritti Sigg. Oscar e Enzo Baccianini
residenti in Roma ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Bruno Positano de Vincentiis, come in calce

ricorrono

avverso il permesso di ricerca di acqua minerale
nella zona Villa Spiga e Tor Carbone all'Appia Antica
concesso dal Distretto Minerario di Roma in data
1.12.59 nonché avverso la concessione di sfruttamento
delle acque medesime di cui alle istanze 26. 10.

1957; 22.5.58; 31.7.58 presentate dalla Soc. S. URBA-
NO a r.l. sede in Roma Via Appia Antica 286 pubblica-
ta sul F.A.L. N. 64 del 12.8.58

MOTIVI

la zona nella quale è compresa la superficie di Ha.
107,00,00 oggetto del permesso di ricerca 1.12.59
del Distretto Minerario di Roma ricade nel vasto com-
prenserio della Appia Antica oggetto del D.M. II.2.60
dato dal Ministro della P.I. di "APPROVAZIONE DEL
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ZONE DELL'APPIA
ANTICA, SITE NELL'AMBITO DEI COMUNI DI ROMA E MARINO
(G.U. N. 35 DEL 4.3.60 pag. 751).

Il piano territoriale paesistico noto come Piano Medi
ci fu approntato dopo complessi lavori di elabora-
zione al fine di tutelare in modo fermo e definitivo
la importantissima zona archeologica e paesistica
a destra ed a sinistra della Via Appia Antica che è
patrimonio di bellezza naturale, storico, archeologi-
co e culturale unico ed ineguagliabile.

Previo dichiarazione di notevole interesse pubblico
delle zone della Via Appia Antica mediante i decreti
del Min.tro P.I. 14.II.53; 19.IX.54; 29.4.55 e 8.9.
1955 veniva definitivamente approvato il detto PIANO
PAESISTICO quale compilato della Sovrintendenza ai
monumenti del Lazio con gli adempimenti di cui al
Reg.to R.D. 3.6.40 N. 1357.

Il detto piano prevede nelle norme di applicazione 5
zone di rispetto che regolano i limiti imposti alle
proprietà private al fine di non alterare in nessun
modo il patrimonio paesistico di interesse pubblico.
Le limitazioni imposte dal piano paesistico consisto-
no nella destinazione economico-sociale delle sin-
gole zone di rispetto per un verso e nella determi-
nazione specifica dei tipi edilizi costruibili; desti-
nazione urbanistica ed edilizia, per cui non possono
essere attuate nelle zone di rispetto diverse
destinazioni né diverse costruzioni per volume in

rapporto alla superficie di quelle specialmente previste.

La destinazione urbanistica nasce ed è conseguente alla dichiarazione di pubblico interesse adottato a termini della legge N. 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Il pubblico interesse è cioè determinato e giuridicamente tutelato nella protezione del patrimonio naturale storico ed archeologico della Via Appia Antica e delle zone adiacenti.

In questa condizione giuridicamente perfetta appare evidente che la Pubblica Amministrazione non possa e non debba consentire la tutela di interessi privatistici e speculativi che alterino e legano quell'interesse pubblico che essa stessa ha inteso proteggere con atti di sua emanazione.

In sostanza con la concessione di sfruttamento di una acqua minerale a termini della legge 29 luglio 1927; con la autorizzazione di costruzione di uno stabilimento industriale di imbottigliamento; con il conseguente transito di automezzi pesanti di trasporto lungo la Via Appia Antica e sul basolato Romano con tanta cura preservato dalle ingiurie del tempo e degli uomini, lo stato violerebbe quell'interesse pubblico alla conservazione di un bene esteticamente apprezza-

bile e come tale tutelato per legge dello stato (e la cui esigenza fu sentita in sede di compilazione della Costituzione ^{che} all'Art. 9 dispone "La repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione") che aveva già prima riconosciuto e protetto con decreto del suo organo competente.

Questo conflitto non può essere risolto che in questo senso: la protezione del Paesaggio, perchè d'interesse pubblico prevalente, esclude la concessione cioè la protezione di un interesse privato di speculazione industriale e commerciale.

2°) Il procedimento seguito dalla Soc. S. URBANO costituita allo scopo appare quanto meno artificioso al fine di creare una situazione privilegiata d'interessi speculativi personali, protetti da decreti della P.A. su un bene che è, nei limiti della proprietà di ciascuno, di tutti coloro che avendo dei terreni nella zona hanno da moltissimi anni utilizzato dell'acqua del sottosuolo ai loro fini domestici ed agricoli -

La domanda e la concessione di ricerca era del tutto superflua ai fini del ritrovamento perchè per quanti pozzi sono stati aperti nel tempo (una ventina circa) tutti hanno dato acqua che oggi si pretende mi-

nerale e come tale oggetto di concessione di sfruttamento e commercialità, individuale. Si noti ad esempio che la data delle istanze di concessione è anteriore di oltre un anno a quella della concessione di ricerca.

3°) la concessione prevista dall'Ing. Capo del Distretto minerario di Roma prevede anche il procedimento di imbottigliamento e vendita in loco dell'Acqua minerale portata alla superficie. Di più, a tal fine lo stesso Distretto minerario si fece parte diligente presso il competente Ufficio della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio al fine di ottenere la autorizzazione di codesto organo competente (prevista dal D.M. II.2.60) alla trasformazione di un capannone di deposito di materiale agricolo.

Autorizzazione che veniva concessa ad onta degli anteriori ripetuti rifiuti con una irresponsabile motivazione da parte di quell'Ufficio sulla non alterazione volumetrica del fabbricato preesistente, non considerando o deliberatamente pretemtendo che il fabbricato di cui si tratta è abusivo. Costruito nel 1953 in violazione del piano paesistico previsto della legge 29.6.39 N. 1947 sulla protezione delle bellezze naturali e gli art. 31 e segg. della legge URBANISTICA II50/42 e che come tale è illegittimo

e soggetto a demolizione.

Ma anzi con una pronuncia di tal genere da un fatto illecito che si pretenderebbe legittimare con la conseguente licenza di costruzione, si fa derivare dalla Pubblica Amministrazione un diritto ad impiantare una industria in una località di rispetto.

Pretermettendo altresì la Sovrintendenza che il capannone in oggetto insiste su una superficie totale di mq.

1300 circa in zona di rispetto di cui alle norme di applicazione D.M. 11.2.60 che non consente come tale

? { alcuna costruzione o modificazione. Che se anche fosse ammissibile la conservazione della costruzione come tale, questa va riferita al fatto che essa eventualmente è accessorio dell'adiacente fabbricato, la vecchia VILLA SPIGA che di per se stessa per le sue caratteristiche di antico e tipico casale di campagna merita piena tutela.

Ma mai può essere consentita su una superficie idonea a qualsiasi costruzione la trasformazione di un fabbricato da rurale in opificio industriale, come tale autonomo ed indipendente dal fabbricato principale, perdendo così la sua caratteristica di accessorieta e quindi la sua ipotizzata conservazione.

4°) la intera vastissima zona di cui fanno parte i

107 ettari previsti in concessione è considerata

quale provvista di acqua ed in mancanza di impianti idrici dell'ACEA o dell'acqua marcia i proprietari sia di Ville signorili che di piccole aziende agricole in gran parte orticole (compresa quella dei F.lli PETTIROSSI proprietari del fabbricato previsto per l'imbottigliamento soci della Soc. S. URBANO, ricercatori ed istanti della concessione di sfruttamento e monopolizzazione di tutta l'acqua della Appia Antica - poichè trattasi di una unica falda acquifera) hanno provveduto all'approvvigionamento idrico scavando ciascuno il proprio pozzo secondo il fabbisogno ed attingendo dalla MINIERA PETTIROSSI;

Tutti questi stessi proprietari si trovano in caso di concessione mineraria in linea di diritto spogliati di questa proprietà sotterranea dovendo consegnare a parità di caratteristiche l'acqua ai concessionari con evidenti danni economici, igienici e produttivi.

5°) I terreni oggetti della prevista concessione sono in gran parte attraversati da fognatura privata e pozzi neri mancando una rete di fognatura comunale e buche di concimazione compreso il lotto di terreno PETTIROSSI su cui la soc. S. URBANO ha compiuto i lavori di ricerca ed ora intende attuare lo sfruttamento dell'acqua minerale - con evidente grave pericolo di inclinamento ed alterazione delle caratteristiche

non solo di mineralità, ma di potabilità dell'acqua
• E sarebbe quantomeno inammissibile la coltivazione di una miniera d'acqua che dovrebbe prima essere depurata per salvaguardia igienica e quindi venduta per le sue caratteristiche minerali e forse anche terapeutiche:

Epperò

SI CHIEDE

far diritto alla presente opposizione proposta in contemplazione delle leggi 29.7.27 N. 1443; R.D.L. 15.6.36 N. 1347; D.P.R. 27.6.55 N. 620 L. 29.6.39 N. 1947 e Reg.to relativo e per l'effetto negare la concessione di sfruttamento dell'acqua sotterranea quale proposta dalla S. URBANO Soc. a r.l. in data 26.10.57; 22.5.58; 31. 7.58 e conseguentemente dichiarare la decadenza della concessione di ricerca di cui al decreto 1.12.59 il tutto con piena riserva dell'esperimento di ogni altro mezzo di opposizione anche giurisdizionale e con richiesta formale di provvedimento amministrativo riferito alle istanze tutte del presente ricorso ad ogni più valido fine di legge.

Ai fini della notifica degli emanandi provvedimenti gli istanti dichiarano domicilio elettivo presso e nello studio dell'Avv. Bruno Pesitane de Vincentiis

in Roma, Via Lucrezio Caro 38 il quale sottoscrive anche a detto fine il presente ricorso.

archiviocederna.it